

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio recante prima modifica della direttiva 83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ⁽¹⁾

COM(88) 297 def.

(Presentata dalla Commissione, in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 30 maggio 1988)

(88/C 184/11)

⁽¹⁾ GU n. C 40 del 18. 2. 1987, pag. 7.

TESTO INIZIALE

TESTO MODIFICATO

Preambolo immutato

Considerando dal primo al quinto immutati

considerando che si deve tenere conto dell'obiettivo di abolire l'imposizione fiscale sull'importazione e il rimborso dell'imposta all'esportazione negli scambi fra Stati membri;

considerando che solo abolendo totalmente le frontiere fiscali è possibile conseguire l'obiettivo della libera circolazione delle persone e delle cose,

Articolo 1

Articolo 1

La direttiva 83/182/CEE è modificata come segue:

La direttiva 83/182/CEE è modificata come segue:

paragrafo 1 immutato

2. L'articolo 3 è modificato come segue:

2. L'articolo 3 è modificato come segue:

lettera a) immutata

b) E' aggiunto il seguente paragrafo 2:

b) E' aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. In deroga al disposto del paragrafo 1, lettera b), prima frase, un residente nello Stato membro d'importazione temporanea può utilizzare in detto Stato un veicolo da turismo immatricolato in un altro Stato membro *quando il privato che l'ha importato si trovi a bordo. I familiari del privato, che risiedono nello Stato membro d'importazione temporanea, possono ugualmente utilizzare tale veicolo* nei periodi in cui il privato, che ha importato il veicolo, si trova nello Stato membro d'importazione temporanea».

«2. In deroga al disposto del paragrafo 1, lettera b), prima frase, un residente nello Stato membro d'importazione temporanea può utilizzare in detto Stato un veicolo da turismo immatricolato in un altro Stato membro nei periodi in cui il privato, che ha importato il veicolo, si trova nello Stato membro d'importazione temporanea».

TESTO INIZIALE

TESTO MODIFICATO

3. L'articolo 4 è modificato come segue:

lettere a) e b) immutate

c) Il paragrafo 2 diventa paragrafo 3 ed è inserito il seguente nuovo paragrafo 2:

«2. E' accordata una franchigia dalle tasse di cui all'articolo 1 all'importazione temporanea di un veicolo da turismo immatricolato in un altro Stato membro a un privato residente normalmente nello Stato membro d'importazione temporanea quando il veicolo appartiene a/o è noleggiato da un'impresa con sede sociale nello Stato membro d'immatricolazione.

I familiari del privato che risiedono nello Stato membro d'importazione temporanea possono ugualmente utilizzare tale veicolo nei periodi in cui il privato che ha importato il veicolo si trova nello Stato membro d'importazione temporanea.»

resto del paragrafo immutato

4. L'articolo 5 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, lettera b), aggiungasi la frase seguente:

«Questa franchigia si applica indipendentemente dai cambiamenti intervenuti nella situazione matrimoniale del beneficiario. Il veicolo da turismo può essere utilizzato anche dal coniuge dello studente»;

b) Il paragrafo 1 è completato dalle due seguenti lettere:

c) in caso di utilizzazione da parte di un residente nello Stato membro d'importazione temporanea di un veicolo da turismo immatricolato in un altro Stato membro, in seguito all'immobilizzazione temporanea del proprio veicolo dovuto ad incidente o ad altra causa sopravvenuta in detto Stato membro. Tale franchigia viene concessa per tutto il periodo della riparazione del veicolo; essa non può comunque superare la durata di due mesi. Gli Stati membri possono chiedere ai beneficiari di comprovare l'immobilizzazione del veicolo (verbale di incidente, fattura di riparazione);

3. L'articolo 4 è modificato come segue:

c) Il paragrafo 2 diventa paragrafo 3 ed è inserito il seguente nuovo paragrafo 2:

«2. E' accordata una franchigia dalle tasse di cui all'articolo 1 all'importazione temporanea di un veicolo da turismo immatricolato in un altro Stato membro a un privato residente normalmente nello Stato membro d'importazione temporanea quando il veicolo appartiene a/o è noleggiato da un'impresa con sede sociale nello Stato membro d'immatricolazione o è da questa noleggiato.

I familiari del privato che risiedono nello Stato membro d'importazione temporanea possono ugualmente utilizzare in tale Stato membro il veicolo da turismo immatricolato in un altro Stato membro nei periodi in cui il privato che ha importato il veicolo si trova nello Stato di importazione temporanea.»

4. L'articolo 5 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, lettera b), aggiungasi la frase seguente:

«Questa franchigia si applica indipendentemente dai cambiamenti intervenuti nella situazione matrimoniale del beneficiario. Il veicolo da turismo può essere utilizzato dal coniuge dello studente o la persona che ha un rapporto stabile con un(a) studente(ssa), a condizione che detto rapporto sia riconosciuto della legislazione dello Stato membro».

b) Il paragrafo 1 è completato dalle due seguenti lettere:

c) in caso di utilizzazione da parte di un residente nello Stato membro d'importazione temporanea di un veicolo da turismo immatricolato in un altro Stato membro, in seguito all'immobilizzazione temporanea del proprio veicolo dovuto ad incidente o altra causa sopravvenuta in detto Stato membro. Tale franchigia viene concessa per tutto il periodo della riparazione del veicolo; essa non può comunque superare la durata di due mesi, **a meno che il veicolo non sia sequestrato per indagini della polizia.** Gli Stati membri possono chiedere ai beneficiari di comprovare l'immobilizzazione del veicolo (verbale di incidente, fattura di riparazione);

TESTO INIZIALE

TESTO MODIFICATO

lettera d) immutata

resto del paragrafo 4 immutato

paragrafi 5 e 6 immutati

7. a) L'articolo 10 diventa l'articolo 12. Il paragrafo 2 del nuovo articolo 12 è completato come segue:

«In particolare quando due (o più) Stati membri ritengono che la stessa persona risiede normalmente, ai sensi dell'articolo 7, nel loro rispettivo territorio, le amministrazioni di detti Stati devono concertarsi per stabilire quale delle residenze debba essere scelta per la tassazione del veicolo».

b) *Nel paragrafo 4 del nuovo articolo 12, i termini «ogni due anni» sono sostituiti dai termini «ogni cinque anni».*

7. L'articolo 10 diventa l'articolo 12. Il paragrafo 2 del nuovo articolo 12 è completato come segue:

«In particolare quando due (o più) Stati membri ritengono che la stessa persona risiede normalmente, ai sensi dell'articolo 7, nel loro rispettivo territorio, le amministrazioni di detti Stati devono concertarsi per stabilire quale delle residenze debba essere scelta per la tassazione del veicolo.

soppresso

paragrafo 8 immutato

articolo 2 immutato

L'articolo 3 diventa l'articolo 4.

È aggiunto un nuovo articolo 3 del seguente tenore:

«Articolo 3

Conformemente alla procedura decisa, il Consiglio procede alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n° L di un testo codificato delle direttive relative alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.»

Resto del testo immutato
